

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 20 MAGGIO 2021, N. 20000: gestione illecita dei rifiuti e sequestro dell'intero compendio aziendale.

« ... in tema di gestione dei rifiuti è legittimo il sequestro dell'intera azienda allorché vi siano i richiesti indizi che anche soltanto taluno dei beni aziendali sia, per la sua collocazione strumentale, utilizzato per la consumazione del reato, né osta a ciò il fatto che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali ».

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

VITO DI NICOLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 667/2021
ANTONELLA DI STASI		CC - 07/04/2021
ALESSIO SCARCELLA	- Relatore -	R.G.N. 37856/2020
GIANNI FILIPPO REYNAUD		Motivazione Semplificata
FABIO ZUNICA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████

avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di LECCE

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.





RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 24.11.2020, il tribunale del riesame di Lecce, decidendo a seguito di appello cautelare reale proposto in data 5.11.2020 nell'interesse dal ██████████, indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv, c.p. e 256, commi primo e secondo, TUA, avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro della soc. "██████████" a r.l. del 23.10.2020, rigettava l'appello, confermando l'ordinanza del GIP/tribunale di Lecce che aveva disposto il sequestro.

2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 321, c.p.p. e 256, D.lgs. n. 152 del 2006, e il correlato vizio motivazionale.

In sintesi, dopo aver premesso che il sequestro disposto dal GIP aveva riguardato non solo i beni strumentali della società destinati all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, ma anche l'intera società, la difesa del ricorrente evidenzia che con l'istanza avverso cui era stato proposto l'appello cautelare, era stata chiesta la revoca parziale del sequestro della società, limitatamente alle attività diverse da quella della raccolta e trasporto dei rifiuti, atteso che la società si suddivideva in più rami di azienda aventi ad oggetto attività del tutto eterogenee rispetto a quella della raccolta e trasporto dei rifiuti, e, dunque, sarebbe stata possibile la revoca del sequestro di tutti i beni non connessi a tale attività. I giudici di merito avevano respinto l'istanza richiamando giurisprudenza di questa Corte ed affermando che le diverse attività della società rientravano nell'ambito della gestione di un'unica e principale attività, quella dello smaltimento dei rifiuti, svolta illecitamente, così dando per presupposto che la società svolgesse in via principale l'attività di smaltimento di rifiuti e che le altre attività fossero ad essa correlate.

Quanto sopra non risponderebbe alla realtà, in quanto dalla certificazione camerale prodotta sarebbe emerso che la raccolta e trasporto dei rifiuti fossero solo una delle attività svolte, con propria dotazione di personale e mezzi, mentre le altre attività fossero del tutto eterogenee rispetto alla prima, non avendo con essa alcuna attinenza.



La decisione impugnata, pertanto, si appaleserebbe palesemente illogica laddove si riferisce ad attività secondarie facenti parte dell'unica e principale attività costituita dallo smaltimento dei rifiuti. Non esisterebbe, invece, alcun rapporto di pertinenzialità tra le varie attività e, quindi, il sequestro di tutti i beni societari non connessi, neanche in astratto, alla raccolta e trasporto dei rifiuti non si presenterebbe idoneo ad impedire la commissione e/o l'aggravamento di ulteriori reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, con conseguente illegittimità del sequestro.

3. Con requisitoria scritta del 23.02.2021 il Procuratore generale presso questa Corte ha sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. In data 2.04.2021, infine, il difensore di fiducia del ricorrente, ha fatto pervenire memoria con cui, in replica alle richieste del Procuratore Generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato ai sensi ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020, è inammissibile perché proposto, in parte, fuori dai casi consentiti dalla legge e, in parte, perché manifestamente infondato.

2. E' anzitutto inammissibile nella parte in cui deduce il vizio di motivazione, censurando l'ordinanza impugnata sotto il profilo della "palese illogicità" laddove la motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento ad attività secondarie facenti parte dell'unica e principale attività costituita dallo smaltimento dei rifiuti al fine di respingere l'appello cautelare.

Ed invero, dimentica la difesa del ricorrente che il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 325, c.p.p. incontra il limite della deducibilità del solo vizio di violazione di legge, laddove non hanno spazio autonomo di deducibilità vizi diversi, in particolare quello di motivazione. In particolare, come più volte affermato da questa Corte, in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (tra le tante: Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017 - dep. 08/02/2017, Rv. 269119 - 01).

L'impugnata ordinanza è pertanto inammissibile laddove deduce un vizio non deducibile ex art. 325, c.p.p.

3. L'ordinanza, inoltre, presta il fianco al giudizio di inammissibilità per manifesta infondatezza laddove deduce quale vizio di violazione di legge l'erronea applicazione dell'art. 321, c.p.p.

Ed invero, al fine di evidenziare l'assoluta mancanza di pregio della censura, è sufficiente richiamare quanto già deciso da questa stessa Sezione con la sentenza n. 8513/2021, resa avverso il ricorso proposto dal medesimo ████████ contro l'ordinanza 4.07.2020, con cui il tribunale del riesame di Lecce aveva confermato l'ordinanza di convalida e contestuale decreto di sequestro preventivo emesso in data 10.07.2020 dal GIP/tribunale Lecce nei confronti del medesimo per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti in concorso (art. 110, c.p., 256, commi 1 e 2, d. lgs. n. 152 del 2006).

Questa Corte, nell'esaminare i motivi di ricorso, si è pronunciata sull'identica doglianza della difesa del ricorrente, riproposta in questa sede, essendosi infatti già doluta dell'estensione del sequestro, che ha riguardato l'intero compendio aziendale, basato sulla ipotizzata reiterazione dei reati contestati. Sul punto, sosteneva la difesa, il venir meno di alcuni dei fatti contestati rendeva illegittimo il sequestro del compendio aziendale, atteso che la società di cui è legale rappresentante l'indagato svolge attività diverse ed ulteriori rispetto a quella del settore autospurgo, attività (quali la gestione di un bed and breakfast e l'intermediazione nella gestione dei rifiuti solidi urbani), avulse rispetto a quella di smaltimento dei liquami fognari, donde il sequestro era da ritenersi sproporzionato.

4. Questa Corte, nel disattendere la prospettazione difensiva, aveva già avuto modo di pronunciarsi nella richiamata sentenza n. 8513/2021, segnatamente al § 6, in cui il Collegio si era espresso nei seguenti termini: "6. *Infine, è parimenti inammissibile il ricorso nella parte in cui contesta il mancato rispetto del principio di proporzionalità, attesa la sua estensione al compendio aziendale. Sul punto, è sufficiente evidenziare come i giudici del riesame escludono tale "sproporzione" osservando che il ricorrente, se fosse rimasto nella disponibilità della propria ditta, ben avrebbe potuto reiterare il fatto illecito commesso, aggravarne le conseguenze e aumentare il danno causato ai beni giuridicamente tutelati. In particolare, si legge nell'ordinanza, l'attività svolta dalla società amministrata dall'indagato, consiste proprio nella gestione di rifiuti, e, dunque, se l'azienda non fosse stata sottoposta a sequestro preventivo, la stessa sarebbe proseguita, con elevata probabilità di porre in essere nuovamente un modus operandi illecito. I giudici, inoltre, si prendono cura di confutare l'identica obiezione difensiva riproposta in questa sede di legittimità (ciò che rende il motivo vieppiù inammissibile in quanto generico per aspecificità), ossia il fatto che l'azienda procedesse anche*



ad una normale e lecita gestione di rifiuti, sottolineando come l'attività svolta legalmente dalla società non esclude che questa procedesse anche per terze vie, illecite, allo svolgimento della propria attività. A tal proposito i giudici del riesame si conformano alla giurisprudenza di questa Corte, richiamando il principio, cui va data continuità, secondo cui in tema di gestione dei rifiuti è legittimo il sequestro dell'intera azienda allorché vi siano i richiesti indizi che anche soltanto taluno dei beni aziendali sia, per la sua collocazione strumentale, utilizzato per la consumazione del reato, ne' osta a ciò il fatto che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una azienda in corso di procedimento per violazione dell'art. 53 bis del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti: Sez. 3, n. 47918 del 12/11/2003 - dep. 16/12/2003, Rosafio ed altri, Rv. 226896)".

5. Ritiene il Collegio di dover condividere le argomentazioni già espresse nella richiamata sentenza, facendole proprie, le quali destituiscono di fondamento le doglianze difensive riproposte in questa sede, tendenti a prospettare una violazione di legge, nella realtà, insussistente per le ragioni esposte nella richiamata sentenza e qui integralmente ribadite.

6. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

7. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.



Motivazione semplificata.

Così deciso, il 7 aprile 2021

Il Consigliere estensore

Alessio Scarcella

Il Presidente

Vito Di Nicola

